

AI DIRIGENTI E SOCI DI INARMA A.P.I. IN ITALIA E ALL'ESTERO

OGGETTO: Diritto ai benefici del rinnovo contrattuale 2025-2027 – Chiarimenti sulla data di cessazione dal servizio.

1. PREMESSA

La presente circolare ha lo scopo di fornire ai Soci un orientamento generale in merito ai possibili effetti del rinnovo contrattuale 2025-2027 per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia cessato dal servizio in prossimità dell'inizio del nuovo triennio contrattuale.

2. IL QUESITO

Numerosi Soci hanno posto il seguente quesito:

«Se cesso dal servizio il 2 o il 3 gennaio 2025, ho diritto ai benefici del contratto 2025-2027, mentre chi è cessato il 31 dicembre 2024 non ne avrebbe diritto?»

3. CHIARIMENTI

3.1 Principio generale

In linea generale, il riconoscimento dei benefici economici derivanti da un rinnovo contrattuale è collegato alla decorrenza giuridica ed economica prevista dall'accordo e alla posizione di servizio del dipendente alla data stabilita dalle disposizioni contrattuali e applicative.

In linea di principio, dall'essere ancora in servizio alla data di decorrenza del contratto stesso.

3.2 tabella riepilogativa

DATA DI CESSAZIONE	DIRITTO AL CONTRATTO 2025-2027?	NOTE
31 dicembre 2024	NO	Il rapporto di lavoro si è concluso prima della decorrenza del nuovo contratto
2 gennaio 2025 (Si intende ultimo giorno lavorativo 01/01/2025)	SI	Il contratto ha valore giuridico e amministrativo 01/01/2025 – 31/12/2027

L'effettiva spettanza degli aumenti stipendiali, degli arretrati, degli effetti pensionistici e delle eventuali riliquidazioni del trattamento di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR) dipende dalle disposizioni contenute nel contratto collettivo, dalle norme di legge vigenti e dalle successive istruzioni applicative emanate dalle Amministrazioni competenti e dall'INPS.

3.3 Spiegazione pratica

Il Contratto Collettivo 2025-2027 decorre dal 1° gennaio 2025 (come avviene tipicamente per i contratti del comparto difesa-sicurezza), allora:

-Tutto il personale in servizio al 01/01/2025 ha diritto a tutti i benefici economici derivanti dal contratto.

-Ai fini pensionistici e della cassa di Previdenza il contratto va applicato per il primo e il secondo anno con percentuale irrisoria, spesso coperta dalla vacanza contrattuale percepita in servizio, il terzo anno (2027) per intero mentre ai fini del calcolo del TFS si considera lo stipendio realmente percepito alla data del congedo.

3.4 Arretrati e riliquidazioni

Le somme arretrate eventualmente riconosciute saranno corrisposte dal CNA (per i periodi in cui si era in servizio), da pensionati provvede l'INPS.

Per i dettagli specifici del proprio caso, si raccomanda di consultare un patronato o l'ufficio personale del proprio Ente.

4. COSA FARE

Si raccomanda ai Soci di:

-verificare la data di decorrenza giuridica ed economica del rinnovo contrattuale relativo al proprio comparto;

-verificare la propria data di cessazione dal servizio;

-conservare tutta la documentazione relativa al collocamento in congedo e al trattamento pensionistico;

-rivolgersi all'Associazione INARMA A.P.I., a un patronato o a un professionista qualificato per l'esame del proprio caso concreto.

5. AVVERTENZA

La presente circolare ha carattere esclusivamente informativo e non sostituisce le disposizioni normative, contrattuali o amministrative che saranno emanate dagli organi competenti.

La Segreteria dell'Associazione rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Colleferro 15 giugno 2026.

Il Consigliere Nazionale
Filippo di Bartola



Il Consigliere Nazionale
Giovanni Saglimbene



Il Presidente
Dott. Remo Paniccia

